

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI LIMITI POSTI ALLA CONCORRENZA NEL CAMPO ECONOMICO	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX): <i>In sede legislativa</i>	» 1
COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII): <i>In sede referente</i>	» 2
AFFARI COSTITUZIONALI (I): <i>In sede referente</i>	» 4
GIUSTIZIA (IV): <i>In sede legislativa</i>	» 5
<i>In sede referente</i>	» 6
LAVORI PUBBLICI (IX): <i>In sede referente</i>	» 6
AGRICOLTURA (XI): <i>In sede referente</i>	» 6
CONVOCAZIONI	» 7
RELAZIONI PRESENTATE	» 9

COMMISSIONE PARLAMENTARE d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1964, ORE 17,20. —
Presidenza del Presidente ORLANDI.

La Commissione prosegue l'esame della proposta di relazione del deputato Scarpa sull'Ente nazionale risi. Intervengono nella discussione i deputati Scarpa, Goehring, Riccardo Lombardi, Dosi e Natoli.

A conclusione della discussione il deputato Riccardo Lombardi propone un ordine del giorno con il quale la Commissione prende atto della proposta di relazione del deputato Scarpa sull'Ente risi e decide di accoglierla quale contributo alla relazione generale sugli enti agricoli.

Il deputato Natoli presenta, quindi, un ordine del giorno del seguente tenore: « La Commissione parlamentare d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico accoglie le proposte del deputato Scar-

pa per una relazione sull'Ente risi ed incarica un comitato composto di cinque membri della Commissione medesima di redigere, sulla base di queste proposte, la relazione conclusiva con la raccomandazione di concludere al più presto, onde avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 5 della delibera istitutiva della Commissione stessa ».

Il deputato Riccardo Lombardi si associa all'ordine del giorno Natoli e ritira l'ordine del giorno già presentato che viene fatto proprio dal deputato Dosi.

Prima di porre in votazione i due ordini del giorno, il Presidente informa la Commissione della richiesta avanzata dal dottor Cantoni, Presidente dell'Ente nazionale risi, di essere nuovamente ascoltato dalla Commissione. Intervengono nelle discussioni i deputati Scarpa, Natoli, Lombardi Riccardo, Valori e Mariani dichiarandosi contrari all'accoglimento di tale richiesta. I deputati Dosi e Goehring si dichiarano favorevoli. La Commissione su proposta del deputato Scarpa delibera di non procedere ad un nuovo interrogatorio del Presidente dell'Ente nazionale risi.

Infine la Commissione non approva l'ordine del giorno fatto dal deputato Dosi ed approva, invece, quello presentato dal deputato Natoli. Dà quindi mandato all'Ufficio di Presidenza di nominare i cinque membri del Comitato ristretto incaricato di redigere la relazione sull'Ente nazionale risi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,15.

ISTRUZIONE (VIII) e LAVORI PUBBLICI (IX)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1964, ORE 17. — *Presidenza del Presidente della VIII Commissione, ERMINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per la pubblica istruzione, Callefi, e per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica » (*Approvato dalle Commissioni riunite VI e VII del Senato*) (1869).

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 6 e, dopo interventi dei deputati Codignola, Todros, Finocchiaro, Valitutti, Alessandrini, Poerio, del Relatore per la IX Commissione Calvetti, lo approva con la soppressione del secondo comma proposto dal deputato Todros e con la modificazione dell'ultimo comma operata al fine di comprendere anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche e le altre aziende di credito indicate nella legge bancaria accanto alla Cassa depositi e prestiti per effettuare lo sconto dei contributi e delle somme aggiuntive. Non è approvato, invece, un emendamento Finocchiaro-Codignola inteso ad estendere l'area di applicazione del provvedimento ai comuni fino a 75 mila abitanti.

L'articolo 7, dopo interventi dei deputati Codignola, Valitutti, Buzzi, Taverna, Pitzalis, Alessandrini, del Relatore Racchetti, dei Sottosegretari De' Cocci e Caleffi, viene approvato con un emendamento Codignola, in virtù del quale i fondi stanziati sono destinati a fini di sperimentazione.

L'articolo 8 è approvato con un emendamento Todros, che modifica la Commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso integrandola con sei esperti di cui due designati rispettivamente dai Consigli nazionali dell'ordine professionale degli ingegneri e dell'ordine professionale degli architetti; due designati, uno ciascuno rispettivamente dalla Associazione nazionale comuni d'Italia e dalla Unione province italiane, e due dal Consiglio nazionale delle ricerche.

L'articolo 9 viene soppresso, su proposta del deputato Codignola, dopo interventi dei deputati Alessandrini, Valitutti, Ripamonti, Caiazza e del Sottosegretario De' Cocci, il quale chiarisce che rimane impregiudicata la possibilità da parte dei comuni di ricorrere a nuovi sistemi di costruzione.

L'articolo 10, dopo interventi dei deputati Codignola, Ripamonti, Finocchiaro, del Presidente Ermini, viene approvato con un emendamento Codignola che elimina il riferimento alla scuola materna non statale.

L'articolo 11 è approvato dalla Commissione con un emendamento Todros che sopprime il riferimento all'edilizia prefabbricata.

La Commissione sopprime quindi, su proposta del deputato Codignola, l'articolo 12 relativo al censimento nazionale del patrimonio edilizio scolastico destinando lo stanziamento corrispondente di 200 milioni al finanziamento della spesa prevista dall'articolo 7 per la edilizia scolastica prefabbricata.

L'articolo 13 è quindi approvato con la soppressione, proposta dal deputato Ripamon-

ti, del riferimento alla metodologia delle rilevazioni.

La Commissione, quindi, dopo interventi del deputato Ripamonti, del relatore Calvetti e del Presidente approva i commi terzo e quarto sostituendo il resto dell'articolo 14 con un emendamento proposto dal Presidente Ermini, in virtù del quale i progetti per la costruzione di edifici destinati a scuole statali e degli enti locali per i quali non sia chiesto o non spetti alcun contributo sono sottoposti al parere della Commissione provinciale o del Provveditorato alle opere pubbliche, o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seconda della rispettiva competenza.

La Commissione approva ancora l'articolo 15 senza modificazioni, l'articolo 16 (copertura della spesa) con la modificazione suggerita nel parere espresso dalla Commissione Bilancio e l'articolo 17 senza modificazioni, nonché un ordine del giorno Ermini sull'edilizia universitaria.

Il deputato Todros preannuncia l'astensione del suo gruppo.

Il disegno di legge n. 1869 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

A seguito delle modifiche apportate anche il titolo del provvedimento è modificato in « Provvidenze per l'edilizia scolastica ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,50.

TRASPORTI (X) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1964, ORE 17. — *Presidenza del Presidente della X Commissione SAMMARTINO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la marina mercantile, Riccio e per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali » (721).

Il Sottosegretario Riccio riferisce sui contatti che, secondo il mandato ricevuto dalle Commissioni nella seduta dell'8 ottobre 1964, ha avuto, in sede ministeriale, con le organizzazioni sindacali interessate e illustra gli emendamenti che il Governo propone al disegno di legge, in parte d'accordo con le organizzazioni sindacali stesse ed in parte per revisione del disegno di legge in sede ministeriale.

Egli premette alcune osservazioni d'ordine generale. Mette così in rilievo ancora una volta che il fine primario del provvedimento è quello di portare ordine legislativo in una situazione venutasi a determinare nel settore previdenziale e assistenziale del lavoro portuale, situazione determinatasi, negli anni del dopoguerra per l'impossibilità di assicurare ai lavoratori portuali i benefici dell'assistenza sociale e della previdenza su scala locale (a causa del carattere non continuativo del lavoro portuale, legato all'alea dell'esistenza di un traffico marittimo) e per la mancanza di un organo nazionale di collegamento tra le varie compagnie portuali. Di fronte a questa situazione, il Ministero della marina mercantile, si pose il problema di creare un sistema di mutualità su base nazionale, che potesse determinare una compensazione tra i contributi dei lavoratori dei diversi porti italiani, ed istituì i fondi centrali dei lavoratori portuali, disponendo circa la loro gestione ed amministrazione, in mancanza di idonei strumenti legislativi, con circolari. Il disegno di legge in esame tende, appunto, a dare veste giuridica a tale situazione, attraverso l'istituzione di un fondo centrale di gestione amministrato da un particolare comitato operante nel quadro del Ministero della marina mercantile, senza personalità giuridica, ma con rilevanza giuridica per l'autonomia patrimoniale che ad esso viene attribuito.

Circa l'esito dei contatti con le organizzazioni, riferisce che la F.I.L.P.-C.I.S.L. mantiene fermo il punto di vista già espresso in altra sede e cioè che, essendo le contribuzioni sociali che gravano sulle tariffe compensative del lavoro portuale, una componente di carattere strettamente salariale, l'amministrazione del fondo che da tali contribuzioni viene alimentato non può essere effettuato dal Ministero della marina mercantile, ma deve essere affidato ad un ente appositamente creato per tale scopo, sia pure sotto l'ampia vigilanza del Ministero.

A critica di tale posizione, il Sottosegretario fa osservare, innanzitutto, che la valutazione circa la legittimità costituzionale del provvedimento predisposto dal Governo, non può essere rimessa ad un sindacato, sia pure direttamente interessato al problema, ma spetta al Parlamento; fa notare anche l'esistenza di gestioni consimili presso altri Ministeri e che la gestione ministeriale in questione si protrae ormai da molti anni senza aver dato mai luogo ad inconvenienti; giudica, infine, senza fondamento il timore che una gestione affidata allo Stato possa dar luogo ad un eventuale futuro incameramento di somme

da parte del bilancio ordinario dello Stato o ad una loro diversa utilizzazione.

Gli emendamenti proposti dal Governo riguardano gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

All'articolo 1 si propone, innanzitutto, di sopprimere le parole finali della lettera a): « compresi quelli dovuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 1° gennaio 1943, n. 138 », e ciò allo scopo di venire incontro al desiderio concordemente espresso dai sindacati di non dare per acquisito l'obbligo dell'iscrizione dei portuali presso l'I.N.A.M.; un altro emendamento propone di aggiungere, prima dell'ultimo comma, il seguente altro: « Il Ministro della marina mercantile potrà con proprio provvedimento, sentito il Comitato centrale del lavoro portuale istituito con legge 4 giugno 1949, n. 422, determinare quali altre contribuzioni di carattere generale debbano affluire al fondo », venendo così incontro alla richiesta dei sindacati della necessaria dinamicità del fondo; un ultimo emendamento all'articolo 1, anch'esso richiesto dalle organizzazioni sindacali, propone di sostituire l'ultimo comma con il seguente altro: « Il fondo terrà gestioni separate per le singole contribuzioni e il servizio di tesoreria e di cassa sarà espletato da un istituto di credito di diritto pubblico in base ad apposita convenzione ».

All'articolo 2, in aderenza a quanto affermato col primo emendamento all'articolo 1 circa la non affermazione dell'obbligo della iscrizione all'I.N.A.M., il Governo propone che la lettera d) sia sostituita dalla seguente altra: « d) ad assicurare ai lavoratori portuali permanenti ed occasionali, nonché alle rispettive famiglie, un'adeguata assistenza sanitaria ed economica in caso di malattia, anche attraverso l'eventuale stipulazione di apposita convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o altro ente similare ».

All'articolo 3, per venire incontro alla richiesta dei sindacati di una loro maggiore rappresentatività in seno al comitato amministratore del fondo, nonché per assicurare la presidenza del comitato medesimo a personalità « politica » come richiesto da alcuni deputati intervenuti nelle precedenti riunioni, il Governo propone di sostituire le lettere a) ed e) con le seguenti: « a) dal Ministro della marina mercantile che lo presiede o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile », « e) da 6 rappresentanti dei lavoratori portuali nominati dal Ministro per la marina mercantile, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali ».

All'articolo 5 il Governo propone la soppressione delle parole finali: « istituito con legge 4 giugno 1949, n. 422 » in quanto gli estremi della legge istitutiva del Comitato centrale del lavoro portuale sono già riportati nel precedente articolo 1.

Circa l'articolo 6, in adesione alle richieste dei sindacati, prospetta l'eventualità di emendarlo nel senso di prevedere l'inclusione nel collegio dei revisori dei conti di un rappresentante della categoria dei lavoratori portuali nominato dal Ministro della marina mercantile, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali.

All'articolo 7 il Governo propone di aggiungere, alla fine, le seguenti parole: « secondo le gestioni di pertinenza », e ciò in aderenza all'affermata autonomia amministrativa delle singole gestioni.

All'articolo 8, infine, il Governo propone di sostituire le parole finali: « fino a quando non si sarà provveduto a disciplinare in modo organico e generale l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali », con le altre: « fino a quando non si sarà provveduto all'ordinamento generale dell'assistenza di malattie dei lavoratori », differendo così la soluzione del problema delle « mutue aziendali » e inquadrando il medesimo nella più ampia cornice che interessa tutti i lavoratori.

Sulle dichiarazioni del Governo intervengono il deputato Macchiavelli, che propone la nomina di un comitato ristretto per l'esame preliminare del disegno di legge e degli emendamenti proposti dal Governo, e il Relatore della XIII Commissione, Bianchi Fortunato, che, mentre aderisce alla proposta del comitato ristretto, avanza perplessità circa il primo emendamento all'articolo 1.

Le Commissioni, su proposta del Presidente, deliberano di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, si da dar modo ai commissari di approfondire gli emendamenti proposti dal Governo.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1964, ORE 18. — *Presidenza del Presidente* TESAURO.

PROPOSTA DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Norme integrative sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi » (1710) — (*Parere alla XIII Commissione*).

Su proposta del Presidente e dopo interventi dei deputati Cocco Maria, Nannuzzi e

Franchi, la Commissione esprime parere favorevole.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Condono di sanzioni disciplinari » (371);

FORTUNA ed altri: « Condono di sanzioni disciplinari » (255);

NANNUZZI e DEGLI ESPOSTI: « Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali » (432);

LUZZATTO ed altri: « Riassunzione in servizio di dipendenti dell'Amministrazione della difesa » (1151).

La Commissione, contrari il relatore Dell'Andro e i deputati del gruppo democratico cristiano, adotta come testo base per l'esame la proposta di legge di iniziativa del deputato Fortuna, n. 255.

Il Presidente, ricordato che su tale proposta la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario, propone che essa venga rinviata a quella Commissione per un riesame del parere.

Dopo interventi dei deputati Nannuzzi, Caprara, Tozzi Condivi, Gullo, Franchi, Rosati, Laconi, Corrao, del relatore Dell'Andro e del Presidente, la Commissione delibera di passare all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato nel seguente testo:

« Con effetto della data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a Corpi militarizzati, o degli Enti pubblici, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

2) le sanzioni inflitte e da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale ».

L'articolo 2, con il voto contrario dei deputati del gruppo democratico cristiano, è approvato nel seguente testo:

« Nei casi in cui le sanzioni disciplinari condonate ai sensi del n. 1) dell'articolo precedente siano state determinate in tutto od in parte da motivi di carattere sindacale o politico, l'interessato ha diritto all'avanzamento e alla ricostituzione della carriera sempre che la sanzione condonata possa averne costituito o ne costituisca ostacolo ».

La Commissione, infine, non approva l'articolo 3 della proposta di legge e l'articolo 4, relativo alla copertura finanziaria.

Al termine dell'esame il deputato Dell'Andro rinuncia al mandato di relatore, dichiarando di non poter condividere, nel contenuto e nella forma, per motivi sia di ordine politico sia di ordine giuridico-costituzionale, il testo approvato dalla maggioranza della Commissione, il quale, tra l'altro, non porta indicazione della copertura finanziaria delle spese previste, avendo la stessa Commissione soppresso l'articolo della proposta di legge, su cui, peraltro, era stato espresso parere contrario dalla Commissione Bilancio.

Il Presidente si riserva di nominare il nuovo relatore ed il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,40.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1964, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Intervengono il Ministro di grazia e giustizia, Reale ed il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

Su proposta del Ministro Reale la Commissione approva la inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 1524 e la proposta di legge abbinata n. 1543.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922) » (1524);

FODERARO e CAIAZZA: « Modifica dell'articolo 173 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, in ordine alla carriera dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (1543).

La Commissione prosegue nella discussione degli articoli aggiuntivi e, dopo interventi dei deputati Coccia, Pennacchini, Amatucci, Fortuna, Berlinguer Mario, Spagnoli, del relatore Valiante e del Ministro di grazia e giustizia Reale, approva il seguente articolo 13-bis:

« Del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina, costituite presso il Ministero di grazia e giustizia, quando esercitano le attribuzioni di cui agli articoli 57 e 58 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, fanno parte, inoltre, due cancellieri o segretari giudiziari scelti dagli altri membri del consiglio di amministrazione e nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia all'inizio di ogni biennio ».

La Commissione respinge un articolo aggiuntivo, proposto dai deputati Coccia, Spagnoli e Sforza concernente l'assegnazione di funzionari aventi qualifica di cancelliere Capo di corte d'appello, od equiparata, alla direzione degli uffici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, dei servizi giudiziari, dell'ufficio pensioni, del casellario centrale e dell'ufficio statistiche giudiziarie. Analogamente viene respinto un articolo aggiuntivo dei deputati Coccia, Spagnoli e Sforza con cui si prevede la unificazione della commissione di vigilanza e della commissione di disciplina presso la suprema corte di cassazione.

La Commissione, quindi, respinge un altro articolo aggiuntivo proposto dal deputato Pennacchini circa la composizione della commissione di vigilanza e di disciplina presso la Suprema Corte di cassazione e presso ogni corte d'appello.

La Commissione, da ultimo, approva l'articolo 14 del disegno di legge circa l'entrata in vigore della nuova legge.

Infine, il Ministro accoglie un ordine del giorno firmato dai deputati Spagnoli, De Florio, Coccia, Sforza, Valiante, Breganze, Martuscelli e Reggiani con cui si invita il Governo a predisporre quanto necessario al fine di consentire che tutti i cancellieri interessati possano tempestivamente — per poter aspirare al conseguimento della qualifica di cancelliere capo di pretura — svolgere un biennio di servizio presso le preture, agevolando in tal senso le domande degli interessati.

Analogamente il Governo accoglie un ordine del giorno proposto dal deputato Valiante concernente la istituzione presso l'amministrazione della giustizia di una carriera esecutiva limitatamente all'attribuzione di mansioni di archivio, protocollo e registrazione, nonché l'opportunità di prevedere particolari norme di accesso alla carriera esecutiva per i dattilografi giudiziari, i quali, attualmente, a norma dell'articolo 6 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, possono disimpegnare mansioni diverse da quelle di dattilografia e rientrare nelle attribuzioni del personale della carriera esecutiva.

Da ultimo, il Ministro accoglie come raccomandazione due ordini del giorno analoghi, l'uno proposto dai deputati Spagnoli, Coccia, Sforza e Crapsi e l'altro dal deputato Pennacchini, in merito alla opportunità di apportare quanto prima delle modifiche all'articolo 146 del testo unico sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, introducendo e regolamentando il sistema elettivo della nomina dei componenti i consigli di amministrazione,

di disciplina e, in generale, di tutti gli organi in cui siano previste rappresentanze del personale.

Il Presidente, quindi, in attesa del parere della V Commissione (Bilancio) sull'articolo 2-bis rinvia la votazione finale del disegno di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

GUERRINI GIORGIO ed altri: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1512-B).

La Commissione, su richiesta del relatore Amatucci, rinvia la discussione della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1964, ORE 17,35. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTE DI LEGGE:

MARIANI: « Concorso per titoli, con graduatoria ad esaurimento, per il conferimento del posto di notaio, riservato a praticanti notaio ex combattenti, reduci ed assimilati » (1169);

MONTANTI ed altri: « Nomina a notaio di classificati idonei nella graduatoria del concorso 31 dicembre 1958 » (1565).

La Commissione prosegue nell'esame congiunto delle due proposte di legge. Dopo interventi dei deputati Breganze ed Amatucci, il Presidente rinvia il seguito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,50.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1964, ORE 21,50. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTE DI LEGGE:

NATOLI ed altri: « Disciplina dell'attività urbanistica » (296);

GUARRA ed altri: « Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica » (1665).

Il Presidente Alessandrini, data l'ora inoltrata, rinvia a venerdì 11 dicembre l'esame delle due proposte di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1484, relativa al Magistrato per il Po » (1237).

Il Presidente rinvia ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori CERRETI ed altri: « Misure per il riscatto degli alloggi costruiti con i fondi statali nelle zone terremotate » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1801).

Su proposta del Presidente Alessandrini, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere che il provvedimento le sia deferito in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1964, ORE 18,15. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Cattani.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (*Approvato dal Senato*) (1868).

Il Relatore Franzo fa presente che il provvedimento in discussione concerne lo stralcio delle norme relative allo sviluppo della proprietà coltivatrice operato dall'originario disegno di legge presentato dal Governo al Senato. Afferma che tale stralcio è stato opportuno soprattutto per rendere operanti al più presto le provvidenze previste dal provvedimento in favore di tale tipo di conduzione agricola.

Il provvedimento infatti intende irrobustire e sviluppare la proprietà coltivatrice ossia quella familiare, per la quale si vuole assicurare modernità, efficienza, dimensioni adatte e produttività. A suo parere è chiaro che tale politica di sviluppo deve essere accompagnata da una politica di mercato che va realizzata attraverso i vari strumenti che sono stati indicati come validi (enti di sviluppo, attività consortili, organismi economici di settore, ecc.).

Il Relatore si sofferma quindi sulle posizioni assunte sul provvedimento al Senato dai gruppi di opposizione. Tratteggia inoltre la struttura del provvedimento, sottolineando la necessità di talune chiarificazioni sul testo del provvedimento trasmesso dal Senato. In particolare accenna alla necessità di chiarire se i soggetti che hanno diritto ai mutui quarantennali previsti dall'articolo 1 includano i « piccoli proprietari » che sembrano esclusi, alla opportunità di specificare con esattezza il concetto di « congruità » del prezzo d'acquisto del terreno ai fini di tale concessione previsto dall'articolo 2; alla chiarificazione di taluni problemi e formulazioni relative al diritto di prelazione, agli interventi degli enti di sviluppo e ad altri problemi particolari.

Dopo interventi del deputato Magno, che chiede taluni chiarimenti al Relatore sulla garanzia prevista dall'articolo 5 per la concessione dei mutui, dei deputati De Leonardis e Ferrari Riccardo e del Sottosegretario Cattani, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 10 dicembre, ore 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

Giovedì 10 dicembre, ore 16,30.

Interrogatori.

V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 10 dicembre, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Modifiche all'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (*Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1504-B). — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Gennai Toniatti Erisia;

Ordinamento della banda della guardia di finanza (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1721) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco;

Concessione di anticipazioni in favore di cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente nazionalizzazione (1739) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Barbi;

Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato (1850) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Lezzi;

Disposizioni sul servizio di copia degli atti giudiziari (1858) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Ghio.

Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (*Approvato dal Senato*) (1868) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Isgrò.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922) (1524) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco.

Parere sulle proposte di legge:

CACCIATORE: Istituzione in Salerno di una sezione distaccata della Corte d'appello di Napoli (232) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco;

BOLOGNA ed altri: Assicurazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945 (266) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Buttè;

FERRARI AGGRADI ed altri: Determinazione del reddito imponibile agli effetti del tributo edilizio, di fabbricati a destinazione speciale (675) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio;

LENOCI ed altri: Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di amministrazione del corpo di Commissariato aeronautico (799) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Ghio;

FORNALE e JOZZELLI: Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo amministrazione del corpo di Commissariato aeronautico (976) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Ghio;

CENGARLE ed altri: Concessione di un'indennità giornaliera al personale del Ministero della sanità addetto ai servizi grafici ed a stampa ai servizi eliocianografici, fotografici

e mocrifotografici (1114) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia.

RUSSO SPENA: Modifica dell'articolo 21 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169 sull'ordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi (1300) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Lezzi;

BRODOLINI ed altri: Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni (1424);

SERVELLO ed altri: Modifiche al trattamento fiscale dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (1582);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: De Pascalis;

BERLINGUER MARIO: Modificazioni alla legge 10 febbraio 1962, n. 66 per i ciechi civili (1503) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Pedini;

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1803, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1506) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia;

DE MEO: Norme integrative della legge istitutiva del ruolo naviganti speciali dell'aeronautica (1623) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Lezzi;

RAFFAELLI e VESTRI: Adeguamento dei compensi per servizi straordinari dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1655) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco;

FERRI MAURO e BERTINELLI: Concessione di un contributo annuo di 100 milioni a favore della Società umanitaria - Fondazione « P. M. Loria » (1643) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: De Pascalis;

Senatori ZELIOLI LANZINI ed altri: Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1683) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Lezzi.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Norme in materia di anticipazione al Tesoro da parte della Banca d'Italia (1751) — Relatore: Anderlini — (*Parere della VI Commissione*).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 10 dicembre, ore 16,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

ZANIBELLI ed altri: Disposizione in materia di imposte sui pubblici spettacoli (1729) — Relatore: Bima — (*Parere della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, n. 1517 (1891) — Relatore: Bima;

Concessione di anticipazioni in favore di cittadini italiani rimpratriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente nazionalizzazione (1739) — Relatore: Castellucci — (*Parere della III e della V Commissione*);

Ordinamento della banda della Guardia di finanza (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1721) — Relatore: Bonaiti.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

FERRARI AGGRADI ed altri: Determinazione del reddito imponibile, agli effetti del tributo edilizio, di fabbricati a destinazione speciale (675) — Relatore: Bima — (*Parere della V Commissione*);

Senatori VERONESI ed altri: Modifica del termine previsto dall'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1718) — Relatore: Usvardi — (*Parere della IV Commissione*);

Senatori SPIGAROLI ed altri: Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1719) — Relatore: Usvardi.

ACCREMIAN ed altri: Modificazione del termine attribuito ai comuni dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per la rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti (1004) — Relatore: Usvardi.

Parere sul disegno di legge:

Norme in materia di anticipazioni al Tesoro da parte della Banca d'Italia (1751) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Bonaiti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 10 dicembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Comunicazione del Governo.

RELAZIONI PRESENTATE

IV Commissione (Giustizia):

« Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locande e del vincolo alberghiero » (1876) — Relatore: Fortuna;

« Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1877);

OLMINI ed altri: « Disciplina transitoria dei fitti per immobili urbani non adibiti ad uso di abitazione » (1238);

CACCIATORE ed altri: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (1557);

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività artigianali » (1763);

BOVA ed altri: « Disciplina dei contratti e dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad attività artigiana » (1784);

— Relatore: Breganzè.

VI Commissione (Finanze e tesoro):

Costituzione di fondi di rotazione presso l'I.SV.E.I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S. per mutui alle piccole e medie industrie (*Approvato dal Senato*) (1771) — Relatore: Laforgia.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 23,55.